



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 157 del 21/12/2022

OGGETTO: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMMOBILI QUALIFICATI COME ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI IMU - INDIRIZZI APPLICATIVI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209/2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale si sono riuniti, con le modalità previste dall'art. 4 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori :

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Assente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato in data 26/04/2022 la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano tale procedura di partecipazione possano essere

identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dato atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in videoconferenza.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI IMMOBILI QUALIFICATI COME ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI IMU - INDIRIZZI APPLICATIVI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 209/2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011, come modificato dal D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, con cui è stato previsto che per abitazione principale ai fini IMU si deve considerare l'immobile in cui il soggetto passivo sia residente e abitualmente dimorante con la sua famiglia, requisito non previsto ai fini I.C.I. e dal D.Lgs. 23/2011, disponendo quindi che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, il quale ha disposto che «è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTO l'art. 1, comma 707, comma 2 L. 147/2013, il quale – nel modificare l'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – ha stabilito che, dal 2014, «l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

VISTO l'art. 1, comma 681 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha esteso, a partire dall'anno d'imposta 2016, tale disciplina agevolativa anche alla TASI;

VISTO infine l'art. 1, comma 741, lett. b) L. 160/2019 che ha riproposto ai fini della disciplina della cosiddetta «nuova IMU», divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), la definizione di «abitazione principale» dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011;

CONSIDERATO che la formulazione introdotta con il D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, nella parte in cui ha disposto che per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente «con il suo nucleo familiare», è stata interpretata in senso sempre più restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità, applicando il criterio «di stretta interpretazione delle norme agevolative» (Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 settembre 2020 n. 20130);

CONSIDERATO in tal senso che la Corte di Cassazione, in una prima fase, disattendendo una diversa interpretazione inizialmente proposta dal MEF con la circolare n. 3/DF/2012 (diretta a riconoscere, nel silenzio della norma, il beneficio per ciascuno degli immobili, ubicati in Comuni diversi, adibiti a residenza e dimora), ha ritenuto che l'agevolazione spettasse per un solo immobile per nucleo familiare, non solo nel caso di immobili siti nel medesimo Comune, ma anche in caso di immobili situati in Comuni diversi (situazione non espressamente regolata dalla disposizione in oggetto), a meno che non fosse fornita la prova della rottura dell'unità familiare, in quanto solo «la frattura» del rapporto di convivenza era stata considerata come causa di «disgregazione del nucleo familiare», a fronte della quale «l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale» (Corte di Cassazione, ordinanza n. 17408/2021);

CONSIDERATO che la giurisprudenza di legittimità ha poi compiuto un ulteriore passaggio ed è giunta a negare ogni agevolazione ai coniugi che risiedono in Comuni diversi, facendo leva sulla necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (Corte di Cassazione, ordinanze del 19 febbraio 2020 n. 4170 e n. 4166, poi confermate dall'ordinanza n. 17408/2021), prevedendo che, «nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare» (Corte di Cassazione, ordinanza del 17 gennaio 2022 n. 1199), per cui, per poter fruire del beneficio in riferimento a una determinata unità immobiliare è stato ritenuto necessario che «tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente» (Corte di Cassazione, ordinanza n. 4166/2020; ribadita in ordinanze n. 17408/2021 e n. 4170/2020), «perché quello che consente di usufruire del beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si chiede l'agevolazione» (Corte di Cassazione, ordinanza 25 novembre 2021 n. 36676);

CONSIDERATO che, sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità è quindi giunta quindi a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un Comune diverso da quello del possessore dell'immobile;

CONSIDERATO che, a fronte di tali decisioni, il Legislatore è intervenuto con l'art. 5decies, comma 1 D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021 n. 215, stabilendo che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare»;

CONSIDERATO che la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di legittimità – oltre a superare l'interpretazione fornita dal MEF nella circolare n. 3/DF/2012, che aveva favorito l'insorgenza di numerosi abusi, con particolare riferimento ai casi di fittizia assunzione della dimora abituale e della residenza in una casa turistica da parte di uno dei coniugi, per godere due volte dei benefici dell'abitazione principale, con situazioni di fatto accertabili solo a seguito di una accurata verifica in merito all'assenza della dimora abituale – ha determinato, nella struttura della misura fiscale in oggetto, il passaggio dalla considerazione di una situazione meramente oggettiva (la residenza e la dimora abituale del possessore dell'immobile, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti civilmente) al rilievo dato a un elemento soggettivo (la relazione del possessore dell'immobile con il proprio nucleo familiare);

CONSIDERATO che le conseguenze di tali decisioni sono state estremamente importanti, avendo fatto derivare dalla semplice verifica della distinzione delle residenze da parte di coniugi che non siano giuridicamente separati la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale in relazione ad entrambi gli immobili, facendo venire meno l'interpretazione giurisprudenziale resa in precedenza, secondo cui i coniugi era sempre data la possibilità di dimostrare quale fosse il luogo della loro dimora abituale, per usufruire dell'agevolazione fiscale quanto meno in relazione a tale immobile;

EVIDENZIATO che, a fronte di tale evoluzione giurisprudenziale e delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcune Commissioni Tributarie, la Corte Costituzionale, con ordinanza del 12 aprile 2022 n. 94, ha sollevato innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma Costituzione, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definiva quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare.

CONSIDERATO che, a seguito di tale ordinanza di rimessione, la Corte Costituzionale, con sentenza del 13 ottobre 2022 n. 209 – dopo avere evidenziato che l'introduzione dell'elemento soggettivo della residenza e della dimora abituale del possessore dell'immobile e della sua famiglia, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti civilmente, aveva determinato una radicale penalizzazione dei possessori di immobili che avevano costituito un nucleo familiare, i quali, se residenti in Comuni diversi, si erano visti escludere dal regime agevolativo entrambi gli immobili, che invece sarebbero stati candidati a fruirne con la originaria formulazione prevista nel D.Lgs. 23/2011 – ha specificato che, se la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo;

CONSIDERATO che, nella propria sentenza, la Corte Costituzionale ha altresì stabilito che la subordinazione dell'esenzione IMU al presupposto della contestuale residenza e dimora abituale del possessore dell'immobile e della sua famiglia ha determinato una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale ha ritenuto che non vi sia ragionevole

motivo per discriminare tali situazioni, né sulla base dell'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 codice civile (dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (ex plurimis, Corte di Cassazione, ordinanza 28 gennaio 2021 n. 1785), né tanto meno in termini antielusivi, motivata dal rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali, in quanto tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto ed, in ogni caso, potrebbe essere agevolmente superato – a dire della Corte Costituzionale – utilizzando gli efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, di cui i Comuni dispongono, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lett. c), punto 2 D.Lgs. 23/2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, elementi dai quali si potrebbe riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale;

CONSIDERATO che, a fronte di tali valutazioni, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma censurata, disciplinando situazioni omogenee «in modo ingiustificatamente diverso», risulti contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale, ed ha di conseguenza dichiarato l'illegittimità costituzionale conseguenziale:

- del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 D.L. 201/2011, come convertito e successivamente modificato, nella parte in cui stabilisce che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile», in quanto incompatibile con la ratio della decisione di questa Corte sul quarto periodo del medesimo comma 2, poiché lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso Comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile;

- della lettera b) del comma 741, dell'art. 1 L. 160/2019, nella parte in cui, in relazione alla cosiddetta «nuova IMU», stabilisce che: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

- dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art. 5decies, comma 1 D.L. 146/2021, nella parte in cui rimetteva alla scelta dei contribuenti l'individuazione dell'immobile da qualificare come abitazione principale;

- riconoscendo che l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra richiamate non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette «seconde case» delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire indebitamente dell'agevolazione, in quanto – ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) – l'esenzione spetta una sola volta, ed evidenziando che il venir meno di automatismi ritenuti incompatibili con i suddetti parametri responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo, che la legislazione vigente consentirebbe – secondo la Corte Costituzionale – «in termini senz'altro efficaci»;

CONSIDERATO che tale pronuncia, nel dichiarare l'incostituzionalità delle norme sopra richiamate e nel considerare non condivisibile la posizione interpretativa assunta dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, pone numerosi problemi per quanto riguarda le modalità applicative dell'imposta, con particolare riferimento:

- ai termini in cui gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale dovranno essere considerati retroattivi e dovranno quindi incidere sulle modalità applicative dell'imposta adottate dei contribuenti a decorrere dal 2012;

- alla possibilità che i contribuenti che hanno effettuato il pagamento spontaneo dell'imposta possano ora chiedere il rimborso di quanto versato in relazione ad immobili che, alla luce dell'interpretazione dettata dalla Corte Costituzionale, potrebbero essere qualificati come abitazioni principali;

- a quali siano i termini in cui dovrebbero applicarsi gli eventuali rimborsi e se gli stessi dovrebbero essere eventualmente disposti d'ufficio o su domanda di parte;

- alla possibilità per l'Ufficio di opporre gli effetti dell'intervenuto esaurimento dei rapporti tributari alle istanze di rimborso proposte dei contribuenti;

- a come debbano essere infine gestite le modalità di versamento dell'IMU dovuta per il 2022 e per gli anni successivi, in considerazione della conclusione rassegnata dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza, in cui è stato evidenziato che l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra richiamate non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette «seconde case» delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire indebitamente dell'agevolazione, in quanto – come si è visto sopra – ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta, responsabilizzando i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo;

- a quale sia la documentazione da acquisire da parte dell'Ufficio Tributi per effettuare la verifica della spettanza dell'eventuale beneficio fiscale, ed in quali termini il contribuente interessato debba proporre tale documentazione;

CONSIDERATO che, a seguito del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, numerosi contribuenti potrebbero richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di IMU per gli immobili posseduti nel territorio comunale, in relazione ai quali – sino al pronunciamento della Corte Costituzionale – non sussistevano le condizioni normativamente previste per l'applicazione della disciplina esentativa di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011;

RITENUTO che, in attesa che vengano forniti da parte del MEF o degli altri Enti competenti i necessari chiarimenti in ordine alle problematiche sopra rappresentate (non potendosi escludere, sotto questo profilo, un nuovo intervento normativo finalizzato a calmierare ed a disciplinare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale), non si ritiene opportuno che l'Ufficio Tributi adotti provvedimenti finalizzati a definire le diverse posizioni in cui contribuenti vengono a trovarsi a seguito della modifica della definizione di abitazione principale dettata dalla Corte Costituzionale, per evitare di assumere decisioni che potrebbero risultare contrastanti con un futuro eventuale orientamento applicativo in materia;

RITENUTO che, a tal fine, sia opportuno sollecitare all'A.N.C.I. un intervento chiarificatore in materia da parte del Legislatore e del MEF, con riguardo ai termini di

applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209/2022;

RITENUTO altresì che, nel contempo, sia opportuno dare indicazione all'Ufficio Tributi di non procedere ad adottare alcun provvedimento, con particolare riferimento all'accettazione o al diniego dei rimborsi richiesti dai contribuenti ai fini IMU, a fronte di posizioni derivanti dall'attività di controllo delle abitazioni principali, fino a quando saranno intervenuti chiarimenti e o linee guida da parte degli Enti sopra indicati ed, in ogni caso, fino a quando non sarà stata approvata la Legge di bilancio 2023 ed i relativi provvedimenti collegati, in cui potrebbero essere introdotte delle disposizioni chiarificatrici sulla tematica oggetto della presente delibera;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Per propria competenza, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza del 13 ottobre 2022 n. 209 – dopo avere sollevato innanzi a sé questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma Costituzione, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definiva quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare – ha ritenuto che la norma censurata, disciplinando situazioni omogenee «in modo ingiustificatamente diverso», risulti contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione, nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale, ed ha di conseguenza dichiarato l'illegittimità costituzionale conseguenziale:

- del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 D.L. 201/2011, come convertito e successivamente modificato, nella parte in cui stabilisce che «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile», in quanto incompatibile con la ratio della decisione di questa Corte sul quarto periodo del medesimo comma 2, poiché lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso Comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile;

- della lettera b) del comma 741, dell'art. 1 L. 160/2019, nella parte in cui, in relazione alla cosiddetta «nuova IMU», stabilisce che: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

- dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art. 5decies, comma 1 D.L. 146/2021, nella parte in cui rimetteva alla scelta dei contribuenti l'individuazione dell'immobile da qualificare come abitazione principale;

DI DARE ATTO che, secondo la Corte Costituzionale, l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra richiamate non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette «seconde case» delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire indebitamente dell'agevolazione, in quanto – ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) – l'esenzione spetta una sola volta, ed evidenziando che il venir meno di automatismi ritenuti incompatibili con i suddetti parametri responsabilizza i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo, che la legislazione vigente consentirebbe – secondo la Corte Costituzionale – «in termini senz'altro efficaci»;

DI DARE ATTO che, a fronte dell'attività di controllo svolta dall'Ufficio Tributi con riferimento alla problematica della corretta qualificazione delle abitazioni principali ai fini IMU, la pronuncia della Corte Costituzionale ha posto numerosi problemi per quanto riguarda le modalità applicative dell' IMU, nel momento in cui ha considerato non condivisibile la posizione interpretativa assunta dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, sulla base della quale l'Ufficio aveva basato la propria attività di controllo dell'esatta qualificazione delle abitazioni principali;

DI DARE ATTO che, a seguito del deposito della sentenza della Corte Costituzionale, i contribuenti potrebbero richiedere il rimborso delle somme versate a titolo di IMU per gli immobili posseduti nel territorio comunale, in relazione ai quali – sino al pronunciamento della Corte Costituzionale – non sussistevano le condizioni normativamente previste per l'applicazione della disciplina esentativa di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011,

DI STABILIRE che, in attesa che vengano forniti da parte del MEF o degli altri Enti competenti i necessari chiarimenti in ordine alle problematiche sopra rappresentate (non potendosi escludere, sotto questo profilo, un nuovo intervento normativo finalizzato a calmierare ed a disciplinare gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale), non si ritiene opportuno che l'Ufficio Tributi adotti provvedimenti finalizzati a definire le diverse posizioni in cui contribuenti vengono a trovarsi a seguito della modifica della definizione di abitazione principale dettata dalla Corte Costituzionale, per evitare di assumere decisioni che potrebbero risultare contrastanti con un futuro eventuale orientamento applicativo in materia;

DI STABILIRE che, a tal fine, sia opportuno sollecitare all'A.N.C.I. un intervento chiarificatore in materia da parte del Legislatore e del MEF, con riguardo ai termini di applicazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209/2022, con particolare riferimento:

- ai termini in cui gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale dovranno essere considerati retroattivi e dovranno quindi incidere sulle modalità applicative dell'imposta adottate dai contribuenti a decorrere dal 2012;

- alla possibilità che i contribuenti che hanno effettuato il pagamento spontaneo dell'imposta possano ora chiedere il rimborso di quanto versato in relazione ad immobili che, alla luce dell'interpretazione dettata dalla Corte Costituzionale, potrebbero essere qualificati come abitazioni principali;

- alla possibilità che i contribuenti che hanno aderito a procedure di definizione agevolata nel corso dell'attività di controllo svolta negli ultimi anni possano ora chiedere il rimborso di quanto pagato a tale titolo, ovvero possano sospendere il pagamento delle rate ancora dovute, in presenza di provvedimenti di dilazione accordati dall'Ufficio;

- a quali siano i termini in cui dovrebbero applicarsi gli eventuali rimborsi e se gli stessi dovrebbero essere eventualmente disposti d'ufficio o su domanda di parte;

- alla possibilità per l'Ufficio Tributi di opporre gli effetti dell'intervenuto esaurimento dei rapporti tributari alle istanze di rimborso proposte dei contribuenti;

- a come debbano essere infine gestite le modalità di versamento dell'IMU dovuta per il 2022 e per gli anni successivi, in considerazione della conclusione rassegnata dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza, in cui è stato evidenziato che l'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme sopra richiamate non determina, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette «seconde case» delle coppie unite in matrimonio o in unione civile possano usufruire indebitamente dell'agevolazione, in quanto – come si è visto sopra – ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta, responsabilizzando i Comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo;

a quale sia la documentazione da acquisire da parte dell'Ufficio Tributi, per effettuare la verifica della spettanza dell'eventuale beneficio fiscale, ed in quali termini il contribuente interessato debba proporre tale documentazione;

DI STABILIRE altresì che, nel contempo, sia opportuno dare indicazione all'Ufficio di non procedere ad adottare alcun provvedimento, con particolare riferimento all'accettazione o al diniego dei rimborsi richiesti dai contribuenti ai fini IMU, a fronte di posizioni derivanti dall'attività di controllo delle abitazioni principali, fino a quando saranno intervenuti chiarimenti e o linee guida da parte degli Enti sopra indicati ed, in ogni caso, fino a quando non sarà stata approvata la Legge di bilancio 2023 ed i relativi provvedimenti collegati, in cui potrebbero essere introdotte delle disposizioni chiarificatrici sulla tematica oggetto della presente delibera;

DI RIMANDARE all'Ufficio Tributi la predisposizione di tutte le comunicazioni da trasmettere per sollecitare l'intervento chiarificatore sopra indicato da parte del Legislatore e del MEF, attraverso l'A.N.C.I.;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **54** del **21.12.2022**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott,ssa Maria Conte